

Il G.R.,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede;
visto il ricorso ex artt. 160 e segg. L.F. depositato dalla società [redacted] in
liquidazione in data 30.11.12 e la documentazione allegata;
vista la relazione ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, L.F. depositata all'udienza del 21.12.12;
rilevato che nel ricorso è affermato che il piano concordatario non tiene conto né come posta attiva,
in relazione al valore, né come posta passiva, in relazione all'ammontare del debito ipotecario
iscritto, dell'immobile sito in [redacted] in quanto, pur formalmente intestato alla ricorrente,
lo stesso dovrà essere retrocesso a parte venditrice sulla base dell'atto di transazione stipulato il
5.6.2008 (doc. 6a);
considerato che viceversa nelle tabelle riportate a pag. 27 della relazione dell'attestatore ex artt.
161, comma 3 e 160, comma 2, L.F. sembra essersi tenuto conto del predetto immobile;
rilevato come del resto tale bene allo stato fa parte del patrimonio della ricorrente;
considerato che non è stato precisato se la proposta concordataria preveda la partecipazione al voto
dei soci finanziatori, il cui credito chirografario è postergato ex lege e per il quale infatti non è
contemplata alcuna soddisfazione;
rilevato che non risulta siano stati calcolati gli interessi sui crediti chirografari fino al deposito della
domanda;
rilevato, con riferimento ai vari contratti preliminari di cui è chiesta l'autorizzazione allo
scioglimento ex art. 169 bis L.F., che:
nelle conclusioni a pag. 44 del ricorso è indicato tra gli altri, come oggetto della richiesta di
scioglimento, il preliminare che vede come parte promissaria acquirente il [redacted] che,
viceversa, non è previamente contemplato nel precedente paragrafo 9.3;
non appare assolutamente ammissibile lo scioglimento dei contratti preliminari rispetto ai quali è
stata trascritta dal promissario acquirente, anteriormente al deposito del ricorso, domanda
giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (contratti [redacted] e [redacted]);
in relazione ai due preliminari che riguardano immobili facenti parte del complesso di [redacted]
[redacted] di cui è prevista l'ultimazione dal piano concordatario, non è dato affatto
comprendere in che cosa consisterebbe la violazione del principio della "par condicio creditorum",
non potendosi affatto condividere quanto affermato a pag. 32 della relazione dell'attestatore;
la ricorrente sembra confondere i concetti di caparra confirmatoria e caparra penitenziale (cfr. per
esempio preliminare [redacted] doc. 12 e preliminare [redacted] doc. 18), i cui presupposti e la cui
disciplina sono chiaramente diversi;
rilevato inoltre che risultano delle incongruenze nel ricorso con riferimento all'importo complessivo
dei costi necessari per ultimare il cantiere di [redacted], indicati in € [redacted]
nella tabella di pag. 15 e in € [redacted], oltre interessi sul debito ipotecario, nella tabella a pag. 21,
nonché in relazione all'ammontare del debito ipotecario degradato a chirografo indicato in €
563.237,00 nella tabella di pag. 27 e nella successiva pag. 28 e in € 397.712 nella tabella di cui a
pag. 30 della relazione del professionista attestatore;
ritenuto pertanto necessario che parte ricorrente fornisca gli anzidetti chiarimenti e precisazioni
apportando le modifiche eventualmente ritenute opportune

P.Q.M.

concede termine di giorni venti, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, alla
società ricorrente per fornire i chiarimenti e le precisazioni, di cui alla parte motiva, nonché per
apportare le modifiche eventualmente ritenute opportune;
si riserva all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi

Padova, il 10.1.2013

Il G.R.



TRIBUNALE DI PADOVA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

RECESSIONE 15 GEN. 2013

N.

[redacted]